


Copia Conforme



DELIBERAZIONE N. 12 del 28/03/2018

**COMUNE DI CARPINETI**  
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Ordinaria**- seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

---

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di **Marzo** alle ore **20.30** in CARPINETI, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

| Cognome e Nome     | Qualifica   | Presente |
|--------------------|-------------|----------|
| Borghi Tiziano     | Sindaco     | SI       |
| Rossi Enrico       | Consigliere | AG       |
| Roffi Luciano      | Consigliere | SI       |
| Ruggi Marco        | Consigliere | SI       |
| Giovani Matteo     | Consigliere | AG       |
| Campani Gianfranco | Consigliere | SI       |
| Costetti Mirco     | Consigliere | SI       |
| Costi Enrica       | Consigliere | SI       |
| Pantani Serena     | Consigliere | SI       |
| Baldelli Stefano   | Consigliere | SI       |
| Annigoni Davide    | Consigliere | SI       |
| Bertoni Paola      | Consigliere | SI       |
| Margini Debora     | Consigliere | SI       |

È presente l'Assessore esterno Monica Comastri

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Borghi Tiziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Annigoni Davide - Ruggi Marco -Roffi Luciano.

## APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - richiamato con riferimento alla IUC dall'articolo 1, comma 702 della Legge 147/2013 - secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- **il comma 682** che prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 - il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto concerne la TARI:
  - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- **il comma 688** che prevede che il comune stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- **il comma 649** che prevede l'intervento regolamentare del comune con riguardo ai rifiuti speciali assimilati agli urbani ed ai rifiuti speciali non assimilabili;
- **i commi da 656 a 660 ed il comma 682** in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- **il comma 662** a norma del quale il comune stabilisce con regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2014;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera consigliere n. 49 del 29/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2015;

**RITENUTO** opportuno modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) sopra richiamato inserendo le seguenti modificazioni (attinenti principalmente la precisazione delle modalità di computo delle superfici detassate in quanto produttive di rifiuti speciali che il produttore dimostra di avviare al recupero a proprie spese - da normare in conformità alla riformulazione dell'art. 1,

comma 649, della L. n. 147/2013 operata dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D. L. n. 16/2014 - e la proroga della prima rata TARI 2015 al 31/07/2015):

## **Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

Comma 1 viene aggiunta la parola "occupazione".

## **Art. 6 – Esclusioni dal tributo**

Vengono soppressi i seguenti paragrafi:

*Locali con utenze domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;*

*Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;*

e sostituiti da:

*Locali inutilizzati privi di utenze di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione o da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Il Comune si riserva di effettuare controlli.*

## **Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni**

Viene soppresso il comma 7 e sostituito da:

*Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:*

- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi con ristorante"*
- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% cat. "Alberghi senza Ristorante"*
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria "Ristoranti"*

Vengono aggiunti i seguenti commi 10 -11 – e 12:

*10. In attuazione dell'art.1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari o altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. La riduzione che comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa è così determinata:*

*· si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.*

*10. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al Comune.*

*11. Riduzione per sistema di sconti per CDR – centri di raccolta*

*Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:*

*Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.*

*Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sull'imposta TARI dovuta per l'anno d'imposta successivo a quello di conferimento.*

*I materiali conferiti ai CdR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali riportati nella tabella seguente.*

*Con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i rifiuti e i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti.*

*La riduzione si applica al raggiungimento di un valore minimo di 1000 punti.  
Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30 % della parte variabile della tariffa.  
Le riduzioni spettano per un anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta.  
La riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello d'imposta.*

#### **Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

Al comma 1, il valore 70 viene sostituito dal valore 60 e viene aggiunto il comma 2:

*La riduzione di cui al comma 6 art. 8 (avvio al riciclo di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 7 del presente regolamento.*

#### **Art. 11- Categorie di utenza**

Al comma 2 lettera a) la dicitura:

*attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.*

Viene sostituita da

*attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto sia domiciliato in un luogo distante 50 chilometri dalla propria abitazione.*

Lettera b) viene aggiunto:

*Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per 1 componente con la riduzione del 30%.*

#### **Art. 13 – Riscossione**

Al comma 2 lettera a) viene soppresso:

*Per l'anno 2014 la scadenza dell'acconto è stata fissata al 30 giugno per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili e compresa la liquidazione dell'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente;*

Lettera b) viene soppresso:

*Per l'anno 2014: scadenza della 2° rata al 30 novembre per importo relativo al periodo gennaio-dicembre con scomputo della rata di acconto.*

Il comma 4 viene soppresso.

#### **Art. 14 – Dichiarazioni**

Viene aggiunto il comma 9:

*La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.*

#### **Art. 16 – Rimborsi e compensazioni**

Il comma 4 viene così sostituito:

*Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente al momento dell'istanza, essere compensate con altri importi a debito Tari a favore dello stesso ente.*

#### **Art. 18 Dilazione del pagamento**

Al comma 2) Gli importi di euro 150,00 – 1.000,00 vengono sostituiti rispettivamente dagli importi di euro 100,00 – 500,00;

Al comma 3) la parola metà viene sostituita da 30%;

Al comma 4) la dicitura "a pena di decadenza" viene sostituita da "di norma".

#### **Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento**

Il numero 2015 è cambiato in 2018.

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI :**

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha prorogato al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 8 febbraio 2018, con il quale il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.P.R. n. 158/1999;

**UDITI** gli interventi di cui all'apposito verbale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**VISTO** il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti;

**DELIBERA**

- 1) **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2015; come di seguito indicato:

**Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

Comma 1 viene aggiunta la parola "occupazione".

**Art. 6 – Esclusioni dal tributo**

Vengono soppressi i seguenti paragrafi:

*Locali con utenze domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;*

*Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;*  
e sostituiti da:

*Locali inutilizzati privi di utenze di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione o da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Il Comune si riserva di effettuare controlli.*

#### **Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni**

Viene soppresso il comma 7 e sostituito da:

*Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:*

- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi con ristorante"*
- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% cat. "Alberghi senza Ristorante"*
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria "Ristoranti"*

Vengono aggiunti i seguenti commi 10 -11 – e 12:

*12. In attuazione dell'art.1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari o altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. La riduzione che comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa è così determinata:*

*· si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.*

*13. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al Comune.*

*14. Riduzione per sistema di sconti per CDR – centri di raccolta*

*Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:*

*Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.*

*Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sull'imposta TARI dovuta per l'anno d'imposta successivo a quello di conferimento.*

*I materiali conferiti ai CdR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali riportati nella tabella seguente.*

*Con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i rifiuti e i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti.*

*La riduzione si applica al raggiungimento di un valore minimo di 1000 punti.*

*Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30 % della parte variabile della tariffa.*

*Le riduzioni spettano per un anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta.*

*La riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello d'imposta.*

#### **Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

Al comma 1, il valore 70 viene sostituito dal valore 60 e viene aggiunto il comma 2:

*La riduzione di cui al comma 6 art. 8 (avvio al riciclo di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 7 del presente regolamento.*

#### **Art. 11- Categorie di utenza**

Al comma 2 lettera a) la dicitura:

*attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.*

Viene sostituita da

*attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto sia domiciliato in un luogo distante 50 chilometri dalla propria abitazione.*

Lettera b) viene aggiunto:

*Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per 1 componente con la riduzione del 30%.*

#### **Art. 13 – Riscossione**

Al comma 2 lettera a) viene soppresso:

*Per l'anno 2014 la scadenza dell'acconto è stata fissata al 30 giugno per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili e compresa la liquidazione dell'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente;*

Lettera b) viene soppresso:

*Per l'anno 2014: scadenza della 2° rata al 30 novembre per importo relativo al periodo gennaio-dicembre con scomputo della rata di acconto.*

Il comma 4 viene soppresso.

#### **Art. 14 – Dichiarazioni**

Viene aggiunto il comma 9:

*La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.*

#### **Art. 16 – Rimborsi e compensazioni**

Il comma 4 viene così sostituito:

*Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente al momento dell'istanza, essere compensate con altri importi a debito Tari a favore dello stesso ente.*

#### **Art. 18 Dilazione del pagamento**

Al comma 2) Gli importi di euro 150,00 – 1.000,00 vengono sostituiti rispettivamente dagli importi di euro 100,00 – 500,00;

Al comma 3) la parola metà viene sostituita da 30%;

Al comma 4) la dicitura “a pena di decadenza” viene sostituita da “di norma”.

#### **Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento**

Il numero 2015 è cambiato in 2018.

- 2) **DI PRENDERE ATTO** che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell'allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

**CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE** espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti;

**DELIBERA** inoltre

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

## **PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

### **SINDACO**

La parola all'Ass. Costi.

### **ASSESSORE COSTI**

Con questa delibera apportiamo alcune modifiche al regolamento esistente della Tari. La maggioranza di tutto quello che voi avrete visto sono aggiustamenti di natura tecnica o richiesti da chi è il gestore per fare le cose più ben fatte.

La modifica più importante è quella relativa al conferimento nell'isola ecologica dei rifiuti ingombranti che comporteranno una riduzione della tassa per tutti coloro che conferiranno questi rifiuti. Tiziano se spieghi più nel dettaglio visto che l'hai seguito direttamente.

### **SINDACO BORGHI**

Si tratta di una premialità alle famiglie o alle persone virtuose, non vogliamo che abbandonino i rifiuti ingombranti per strada o altri rifiuti di altro genere che devono essere accolti nell'isola ecologica, ora detto centro di raccolta. Verrà installato un totem, saremo uno dei primi comuni in montagna a adottare questo sistema, che funzionerà con il badge del codice fiscale di colui che paga la bolletta del rifiuto. Quando un cittadino conferisce un ingombrante o un rifiuto comunque da centro di raccolta viene inserito il badge fiscale in questo totem, lo memorizza e dà un punteggio. Viene tutto memorizzato nel centralone e siccome anche la Tari viene calcolata da questo centralone questi punti poi vengono trasformati in valori, che hanno un plafond, e vanno a scontare la parte variabile della bolletta.

Nella bolletta ci sono due parti una fissa legata ai metri quadrati e una variabile legata al numero degli occupanti. Il plafond è tutta la parte variabile e se uno porta di più non gli danno un rimborso, c'è poi una cifra minima al di sotto della quale non gli viene riconosciuto nulla, al di sopra fino al massimo della cifra variabile, funziona così.

Ne abbiamo già parlato che a partire dal 2020 una Legge Regionale impone che i rifiuti siano pagati a quantità e non più a metro quadrato, il principio è tanto produci tanto paghi. Questo è un principio sano. In realtà siccome oggi sono andato a uno dei primi incontri dell'Atersir per vedere il meccanismo di funzionamento e questo modello è già stato adottato a Parma, sono stati presentati diversi modelli di Parma, di Carpi e di altri comuni, funziona così. Non c'è più la quota fissa intesa come metri quadrati. In teoria detta così se una famiglia non fa neanche un chilo di rifiuto dovrebbe non pagare nulla. Ma non è così perché anche qui abbiamo una quota

fissa legata ai componenti della famiglia, abbiamo una quota chiamata fissa variabile legata a un minimo di conferimenti di svuotamenti, la chiamano così, che te li fanno pagare anche se tu non produci rifiuti. Hai un minimo, poi c'è la quota vera e propria legata al quantitativo prodotto e questo viene misurato sul rifiuto indifferenziato che uno conferisce.

Quindi si tratta di scegliere il sistema di misuratore di questo rifiuto indifferenziato che possono essere dei bidoni da 40 litri con un codice che tutte le volte che viene svuotato viene memorizzato o possono essere anche i sacchetti stessi che tu prelevi e quindi ogni sacchetto che contiene non so 10 – 20 litri ha un costo. Comunque questo è ancora in discussione. La mia delusione personale è che immaginavo che se ero virtuosissimo non avrei pagato nulla per i rifiuti invece non è così, c'è un minimo da pagare per me sia a Carpineti che a Reggio, lo devo pagare!

### **CONSIGLIERE BALDELLI**

Penso sia una sperimentazione importante perché va in direzione della tariffa puntuale, come si è fatto in passato e com'è tuttora in vigore l'abbattimento della quota variabile anche con la compostiera sono tutti meccanismi che stimolano la produzione dei rifiuti. Quindi è bello che siamo a partire con questo esperimento e ci fa onore che siamo i primi a sperimentare e quindi il nostro voto è favorevole.

### **SINDACO**

Metto in approvazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Metto in votazione l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE  
F.to Borghi Tiziano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Marziliano Matteo

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, li 26/04/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Marziliano Matteo

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Carpinetti, li 26/04/2018

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la sujestesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi dal 26/04/2018 al 10/05/2018
- è divenuta esecutiva il giorno 06/05/2018 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

Carpinetti, li

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Carpinetti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Marziliano Matteo